stati illustrati nella precedente trattazione, si può concludere che il contingente tariffario così fissato non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, a causa particolarmente di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate al livello dei prodotti lavorati ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che questi possono essere concessi a norma del protocollo n. XIV soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi possibilità di riesportare i prodotti prima che essi abbiano subito una trasformazione,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE :

Articolo 1

Al Regno dei Paesi Bassi è concesso un contingente tariffario al dazio dell'1,5 % per le importazioni dai paesi terzi e la trasformazione nel suo territorio di magnesio grezzo della voce 77.01 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 262 tonnellate.

In nessun caso il dazio da applicare al prodotto importato nel quadro di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri e accompagnato da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 luglio 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1967.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
L. LEVI SANDRI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1967

con la quale è concesso al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo un contingente tariffario per il magnesio grezzo

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(67/330/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del protocollo n. XIV relativo al magnesio grezzo, allegato all'accordo di Roma del 2 marzo 1960 per la determinazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G riportato nel Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la lettera del 13 giugno 1966, con la quale il Regno del Belgio ha chiesto per il 1967, a nome dell'Unione economica belgo-lussemburghese, la concessione di un contingente tariffario di 650 tonnellate al dazio dell'1,5 % per il magnesio grezzo della voce 77.01 A della tariffa doganale comune,

Considerando che anteriormente al 1° gennaio 1961 il magnesio veniva importato nell'Unione economica belgo-lussemburghese in esenzione da dazi doganali, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 10 % ;

Considerando i seguenti dati statistici forniti dagli Stati membri richiedenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
Consumo	435	376	519	487	752	718	
Produzione	—	—	—	—	—	—	
Importazioni :							
— dai paesi terzi	373	318	423	450	514	426	272 (9 mesi)
— dalla C.E.E. (soprattutto dall'Italia)	62	58	96	37	238	292	527 (9 mesi)

Considerando che le esportazioni sono nulle ;

Considerando che negli Stati membri richiedenti non esiste una produzione ; che in pratica la produzione della Francia e della Repubblica federale di Germania viene integralmente destinata al consumo interno e quella del solo altro Stato membro produttore, l'Italia, è attualmente in grado di coprire soltanto parzialmente il fabbisogno degli altri Stati membri ; che ne risulta un approvvigionamento insufficiente nella Comunità ;

Considerando che la domanda dell'Unione economica belgo-lussemburghese è basta sul fatto che il suo approvvigionamento dipende in larga misura da importazioni da paesi terzi ; che dopo i ravvicinamenti dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune il magnesio grezzo importato dai paesi terzi è soggetto a dazi doganali, mentre i prodotti a base di magnesio grezzo si trovano in aspra concorrenza con articoli identici fabbricati con altre materie ; che a causa di tale concorrenza e dato che il prezzo del magnesio grezzo rappresenta una parte considerevole del prezzo dei prodotti lavorati l'industria utilizzatrice del magnesio grezzo potrebbe non essere in grado di far incidere sullo stadio dei prodotti lavorati l'aumento integrale dei dazi doganali risultante dai ravvicinamenti alla tariffa doganale comune, per cui potrebbe derivarne una contrazione delle sue possibilità di smercio ; che l'insufficienza dell'approvvigionamento nella Comunità, unita alla concorrenza al livello dei prodotti lavorati, può determinare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici degli Stati membri richiedenti ;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari in particolare a norma del protocollo n. XIV, ad un solo Stato membro costituisce deroga al ritmo normale di progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare il protocollo n. XIV tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 del Trattato ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che, per quanto riguarda la Comunità, le disponibilità esportabili di magnesio, anche se attualmente in aumento, rimangono comunque limitate ; che quantunque gli articoli a base di magnesio presentino alcune caratteristiche tecniche relativamente vantaggiose per gli utilizzatori, l'impiego del magnesio grezzo ha potuto diffondersi gradualmente soltanto e soprattutto a causa della stabilità del suo prezzo, la sua quotazione sul mercato mondiale essendo rimasta invariata da diversi anni ; che, per questa situazione e per il rischio che altre materie venissero a sostituirsi al magnesio, il contingente per il magnesio è sempre stato eccezionalmente esente da dazio fino al 1965 e per il 1966 il dazio è stato fissato al moderato livello dell'1,5 % ;

Considerando tuttavia che per il magnesio grezzo, come per il metallo suo principale concorrente, cioè l'alluminio grezzo, i dazi iscritti nella tariffa doganale comune sono del 10 % ; che tale analogia nel grado di protezione era stata provvisoriamente annullata, dato che finora il contingente per il magnesio grezzo era esente da dazio o gravato di un dazio dell'1,5 % ; che attualemente, e oltre al dazio contingentale dell'1,5 %, sussiste l'eventualità che

il magnesio sia sostituito con determinate materie, fra cui l'alluminio ;

Considerando inoltre che, pur derivando dalla notevole incidenza del prezzo di costo del magnesio nelle fasi intermedie della trasformazione, gli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente devono essere valutati tenendo conto del fatto che nella fase finale di utilizzazione l'incidenza suddetta diminuisce, in genere, in maniera tutt'altro che trascurabile ;

Considerando che questa situazione mette in evidenza notevoli inconvenienti incontrati dagli Stati membri richiedenti e che, data la necessità di assicurare l'approvvigionamento della Comunità per tale materia di base, detti inconvenienti giustificano una deroga agli imperativi di una sollecita instaurazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che un'estrapolazione dei dati relativi ai primi nove mesi del 1966 induce a valutare il consumo di magnesio nel 1966 a 1.065 tonnellate ; che è opportuno tuttavia tener conto dell'irregolarità delle importazioni da un trimestre all'altro dall'inizio del 1964 tanto per le importazioni dalla Comunità quanto per le importazioni dai paesi terzi ; che in tali condizioni è lecito stimare il consumo di magnesio nel 1967 a 1.200 tonnellate, tanto più che le cifre relative al consumo di questi ultimi anni mostrano che il settore industriale che utilizza il magnesio è in netta espansione ; che dal 1961 non esistono esportazioni ; che l'Italia è praticamente l'unico Stato membro da prendere in considerazione per forniture in provenienza dalla Comunità ; che le importazioni dall'Unione economica belgo-lussemburghese in provenienza dalla Comunità, in particolare dall'Italia, sono aumentate rapidamente ; che tuttavia, avuto riguardo alle fluttuazioni delle importazioni dagli altri Stati membri da un trimestre all'altro, nel senso che dette importazioni sono talora praticamente inesistenti, sembra lecito ammettere che dette importazioni non supereranno 650 tonnellate nel 1966 e potranno raggiungere un livello di 700 tonnellate circa nel 1967 ; che rimarranno pertanto circa 500 tonnellate da coprire con importazioni in provienza da paesi terzi ; che sulla base di tale cifra, in attesa dell'eventuale evoluzione della protezione doganale in relazione con i negoziati tariffari attualmente in corso, e fermo restando un riesame della situazione d'insieme del settore interessato al momento opportuno, è prudente tuttavia concedere soltanto un contingente tariffario per i primi sette mesi del 1967, pari cioè ad un volume di 291 tonnellate ;

Considerando che per la determinazione dei dazi contingentali occorre tener conto della particolare situazione del prodotto in causa e del grado di attuazione dell'unione doganale ; che, d'altronde, si prevede che quest'ultima sarà compiuta nel 1968 ; che queste considerazioni inducono ad applicare al contingente tariffario per il prodotto in causa un dazio uguale al 25 % del ravvicinamento alla tariffa doganale comune che deve essere operato all'inizio del periodo di validità della presente decisione ; che tale ravvicinamento deve essere calcolato assumendo come base il periodo antecedente al 1° gennaio 1961 ; che, per il prodotto oggetto della presente decisione, gli Stati membri richiedenti non hanno addotto motivi tali da giustificare eccezionalmente la fissazione del dazio contingentale a un livello inferiore ; che, ove si calcoli il 25 % del ravvicinamento sulla base sopra indicata, si dovrà fissare il dazio del contingente all'1,5 % ;

Considerando che dalla situazione d'insieme del prodotto in causa, i cui elementi essenziali sono stati illustrati nella precedente trattazione, si può concludere che il contingente tariffario così fissato non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, a causa particolarmente di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate al livello dei prodotti lavorati ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che questi possono essere concessi a norma del protocollo n. XIV soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi possibilità di riesportare i prodotti prima che essi abbiano subito una trasformazione,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE :

Articolo 1

Al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo è concesso un contingente tariffario al dazio dell'1,5 % per le importazioni dai paesi terzi e la trasformazione nel loro territorio di magnesio grezzo della voce 77.01 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 291 tonnellate.

In nessun caso il dazio da applicare al prodotto importato nel quadro di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri e accompagnato da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 luglio 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1967.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI